

ASSOCIAZIONE NAZIONALE "VIVI LE FORZE ARMATE"

STATUTO

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione nazionale "Vivi le Forze armate". L'Associazione ha il patrocinio del Ministro della difesa e posta sotto la vigilanza del suo Dicastero.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Associazione nazionale "Vivi le Forze armate" è apolitica, non persegue fini di lucro e si propone di riunire tutti i giovani e loro familiari che hanno partecipato ai corsi di formazione "Vivi le Forze armate. Militare per tre settimane" di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché tutti i frequentatori dei corsi di formazione "Pianeta Difesa".

Art. 3

(Scopi)

1. Sono scopi dell'Associazione:
 - a. mantenere vivo il culto dell'ideale della Patria;
 - b. perseguire la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni;
 - c. custodire ed esaltare il patrimonio culturale e spirituale rappresentato dalle gloriose tradizioni delle Forze armate;
 - d. sviluppare sentimenti di solidarietà e fratellanza fra i soci dell'Associazione e tra questi ultimi e quelli delle Associazioni d'Arma che perseguono scopi analoghi;
 - e. concorrere, quale organizzazione di volontariato civile, all'opera prestata dai Reparti delle Forze armate in occasione di pubbliche calamità, nonché alle attività del servizio nazionale di protezione civile e agli interventi umanitari;
 - f. assistere moralmente, e per quanto possibile materialmente, i soci e le loro famiglie;
 - g. favorire l'elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative nazionali, regionali e sezionali.

Art. 4

(Soci)

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro ai quali è stata accolta la domanda d'iscrizione e che sono in regola con il versamento delle quote sociali.
2. I soci dell'Associazione si distinguono in:
 - a. **ordinari:** tutti coloro che hanno frequentato i corsi di formazione denominati "Pianeta Difesa" e "Vivi le Forze armate. Militare per tre settimane";
 - b. **aggiunti:** tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ai corsi di formazione denominati "Pianeta Difesa" e "Vivi le Forze armate. Militare per tre settimane" ma che non sono stati ammessi alla frequenza degli stessi;
 - c. **simpaticizzanti:** i genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle dei soci ordinari e aggiunti nonché tutti coloro che condividono i valori che promanano dalle Forze armate.
3. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità, espulsione.

Art. 5
(*Organi centrali*)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. Il Presidente onorario;
 - b. Il Consiglio nazionale;
 - c. il Presidente nazionale;
 - d. il Vicepresidente nazionale
 - e. il Tesoriere.
2. I componenti degli organi centrali dell'Associazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi svolgono la loro opera a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 6
(*Cariche onorarie*)

1. Sono organi onorari dell'Associazione:
 - a. **Il Presidente onorario.**

È Presidente onorario il Ministro della Difesa in carica al momento della costituzione dell'Associazione. L'incarico ha durata illimitata e può cessare per dimissioni o per sopravvenuta impossibilità ad esercitare le funzioni sancite con voto unanime del Consiglio.

Può esservi un solo Presidente onorario in carica. Alla cessazione dall'incarico per morte o per uno dei motivi di cui al paragrafo precedente, il ruolo di Presidente onorario è ricoperto dal Ministro della Difesa in quel momento in carica.
 - b. **I Consiglieri onorari.**

Sono Consiglieri onorari i Ministri della Difesa che si succederanno, in questo ruolo, durante il mandato del Presidente onorario.

Al Presidente nazionale onorario, coadiuvato dai Consiglieri nazionali onorari, compete il compito di rappresentanza morale dell'Associazione e altri specifici compiti che il Consiglio nazionale può decidere di affidargli.

Art. 7
(*Consiglio nazionale*)

1. Il Consiglio nazionale è l'Organo che realizza in sede nazionale le finalità e gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio nazionale è composto da:
 - a) Presidente nazionale;
 - b) Vicepresidente nazionale;
 - c) tanti Delegati regionali per quante sono le Regioni previste dalla Costituzione, sempre che siano stati eletti o nominati.
2. Possono intervenire alle riunioni, senza diritto a voto deliberativo:
 - a) Il Presidente onorario;
 - b) I Consiglieri onorari;
3. Fino a quando non siano costituite almeno cinque Sezioni, ai sensi del successivo articolo 13, le funzioni del Consiglio nazionale sono svolte dall'Assemblea costituita dalla totalità dei soci iscritti all'Associazione.

Art. 8

(Competenze del Consiglio nazionale)

1. Sono di specifica competenza del Consiglio nazionale:

- a) l'elezione del Presidente nazionale e del Vicepresidente nazionale;
- b) le modifiche dello statutarie;
- c) l'applicazione, purché esaurientemente motivata, di eventuali provvedimenti intesi ad anticipare la cessazione dalla carica del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri nazionali ed altri organi che fanno capo alla Presidenza nazionale;
- d) la ratifica della costituzione di nuove Sezioni autorizzata dal Presidente nazionale e lo scioglimento di quelle inattive;
- e) l'utilizzazione dei fondi della Presidenza nazionale e le deliberazioni a carattere nazionale sulle quote associative;
- f) l'emanazione di norme e disposizioni per regolare la vita associativa;
- g) esame e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- h) le deliberazioni sui raduni o convegni nazionali ed interregionali;
- i) le decisioni sui provvedimenti disciplinari riguardanti i componenti del Consiglio nazionale e sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari della sospensione o dell'espulsione adottati dal Presidente nazionale;
- j) la determinazione dell'entità minima della quota associativa annua.

Art. 9

(Convocazione del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale o in sua assenza dal Vicepresidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta all'anno, entro il 10 maggio. E' altresì convocato dal Presidente nazionale o in sua assenza dal Vicepresidente, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. In casi di particolare urgenza il Presidente nazionale può adottare le decisioni necessarie, che dovranno poi essere approvate dal Consiglio nazionale nella prima riunione utile.
3. La riunione del Consiglio nazionale è valida con la presenza del Presidente nazionale, o in sua assenza del Vicepresidente, e di almeno metà più uno dei Consiglieri nazionali. Il Presidente convocherà il Consiglio nazionale scegliendo possibilmente e alternativamente sedi nelle varie regioni italiane.
4. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che ne fa le veci.
6. Le deliberazioni del Consiglio nazionale devono risultare dal libro dei verbali tenuto a cura del Segretario generale. Esse devono essere trasmesse in copia ai Consiglieri.

Art. 10

(Presidente nazionale)

1. Il Presidente nazionale è nominato dal Consiglio nazionale. Egli:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convoca il Consiglio nazionale;
- c) cura e mantiene i collegamenti con le Autorità centrali e le Associazioni d'Arma;
- d) coordina le attività delle Sezioni tramite i Delegati regionali;
- e) promuove le manifestazioni nazionali e locali;

- f) cura la pubblicazione del notiziario nazionale;
 - g) dichiara lo scioglimento dei Consigli di Sezione che siano incorsi in gravi infrazioni o inadempienze, che abbiano danneggiato moralmente l'Associazione, manifestato persistente inattività o presentato ripetute irregolarità di carattere amministrativo;
 - h) designa propri incaricati per compiti connessi all'attività di Protezione Civile o ad altri specifici settori;
 - i) nomina Commissari straordinari per la costituzione di nuove Sezioni, la ricostituzione dei Consigli di Sezione disciolti o decaduti e la sostituzione dei Delegati Regionali dimissionari o impossibilitati a mantenere l'incarico;
 - j) predisporre il bilancio preventivo annuale;
 - k) redige il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e lo sottopone, dopo l'esame del Collegio dei Sindaci, all'approvazione del Consiglio nazionale.
 - l) Il Presidente nazionale può attribuire il titolo di Consigliere nazionale onorario a coloro che si siano particolarmente distinti in carica e abbiano terminato il loro mandato.
2. In caso di assenza temporanea, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nazionale.
 3. In caso di dimissioni del Presidente, ovvero di sua assenza protratta oltre sei mesi, il Consiglio nazionale convocato dal Vicepresidente nazionale procede alle elezioni del nuovo Presidente nazionale, che rimane in carica per la durata del mandato del predecessore.

Art. 11

(Rivista dell'Associazione)

1. A cura della Presidenza nazionale, è edita la Rivista dell'Associazione, quale organo di studio e di informazione sull'attività e la vita dell'Associazione, dei Comandi e dei Reparti militari.
2. La Rivista è diramata agli abbonati, ai Presidenti di Sezione, ad Autorità militari e civili ed alle Presidenze nazionali delle altre Associazioni d'Arma.

Art. 12

(Vicepresidente nazionale)

1. Il Vicepresidente nazionale, nominato dai Consiglieri nazionali tra i componenti dello stesso Consiglio nazionale, coadiuva il Presidente nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.
2. In caso di dimissioni ovvero di assenza protratta oltre sei mesi del Vicepresidente, il Presidente nazionale convoca il Consiglio nazionale per la nomina del nuovo Vicepresidente, che rimane in carica per la durata del mandato del predecessore.

Art. 13

(Consiglieri nazionali)

1. I Consiglieri nazionali vengono eletti, nella sede indicata dal Presidente nazionale, uno per ciascuna Regione, dai Presidenti di Sezione, o dai Vicepresidenti di Sezione debitamente delegati, competenti per territorio.
2. Le votazioni per l'elezione possono effettuarsi in sede di riunione dei Presidenti o Vicepresidenti delegati di Sezione, oppure, tramite invio di una scheda di votazione, in doppia busta, a mezzo posta.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un Delegato regionale il Presidente nazionale promuove al più presto l'elezione del nuovo Consigliere nazionale o lo nomina egli stesso se quello decaduto era stato da lui nominato. Il mandato del nuovo Consigliere verrà a scadere alla stessa data nella quale scadeva il mandato del suo predecessore.
4. Ogni Consigliere nazionale presiede all'attività delle Sezioni che hanno sede nel territorio della sua circoscrizione, è tenuto a riferire al Presidente nazionale in ordine all'attività delle stesse e deve promuovere, nell'ambito della propria Regione, iniziative tendenti a conseguire le finalità dell'Associazione, con particolare riguardo ai contatti con le autorità militari e civili territorialmente competenti.

5. Qualora, entro due mesi dalla decadenza del Consigliere nazionale, non sia stato possibile procedere alle regolari elezioni di un successore, il Presidente nazionale ha facoltà di nominare un Commissario straordinario, il cui mandato non può superare la durata di un anno.

6. Il Presidente nazionale ha altresì la facoltà di nominare un Commissario straordinario in quelle Regioni nelle quali si verificano situazioni di particolare gravità ed in quelle Regioni ove l'Associazione non sia del tutto presente o lo sia in misura parziale.

7.

Art. 14
(Tesoriere)

1. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale tra i soci ordinari e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto.

2. Il tesoriere:

- a. controlla l'amministrazione vigilando sull'esatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta delle scritture contabili;
- b. accerta, almeno ogni tre mesi, la situazione patrimoniale e di cassa della Presidenza nazionale;
- c. revisiona il bilancio preventivo e quello consuntivo, riferendo al Consiglio nazionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 15
(Sezioni)

1. La Sezione si costituisce con formale richiesta sottoscritta da almeno quindici Soci al Consigliere nazionale competente per territorio. La Sezione può intitolarsi a nome di caduti delle forze armate.

2. La Sezione ha autonomia organizzativa e amministrativa ma dipende dal Consigliere nazionale competente per territorio per tutte le manifestazioni di qualsiasi natura che esulino dalla vita interna e che comportino la partecipazione dell'ambiente esterno interassociativo e cittadino. La Sezione all'estero ove costituita dipende per tutte le manifestazioni di qualsiasi natura dal Presidente nazionale.

3. La costituzione di ogni Sezione è autorizzata dal Presidente nazionale, su proposta motivata avanzata dal Consigliere nazionale competente che ne stabilisce la circoscrizione territoriale. Il Presidente nazionale sottopone la costituzione di nuove Sezioni da lui autorizzate al Consiglio nazionale, per l'eventuale ratifica, nella riunione immediatamente successiva alle autorizzazioni date.

4. Per le Sezioni da costituire all'estero la proposta deve essere avanzata al Presidente nazionale.

5. Quando una Sezione si dimostri per oltre un anno assolutamente inattiva, il Presidente nazionale o il Consigliere nazionale competente per territorio può proporre lo scioglimento al Consiglio nazionale.

6. Il Consigliere nazionale provvederà al ritiro dei registri e documenti della Sezione disciolta e alla consegna alla Presidenza nazionale.

7. Invece di procedere allo scioglimento di una Sezione inattiva da oltre un anno, il Presidente nazionale può nominare un Commissario straordinario al quale viene affidato il compito di ricostituire la Sezione stessa, provvedendo appena possibile a convocare i Soci in assemblea per le regolari elezioni del Consiglio direttivo. Il mandato del suddetto Commissario non può superare il limite di un anno.

8. Il Presidente nazionale ha altresì la facoltà di nominare, su proposta del Consigliere nazionale competente, un Commissario straordinario in quelle Sezioni ove situazioni di particolare gravità rendano necessario il rinnovo del Consiglio direttivo prima della normale scadenza.

Art. 15
(Organi della Sezione)

1. Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio direttivo;

2. I Presidenti di Sezione, i Vicepresidenti di Sezione e i componenti dei Consigli direttivi possono decadere dalla carica prima del compimento del mandato triennale o per inabilità di durata superiore a quattro mesi, o per rinuncia, o per eventuale provvedimento disciplinare.
3. I componenti degli organi della Sezione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi svolgono la loro opera a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 16
(Assemblea di Sezione)

1. L'Assemblea di Sezione è il massimo organo deliberativo della Sezione, rappresenta la totalità dei soci iscritti ed in regola col versamento della quota annuale e statuisce validamente impegnando l'universalità dei soci stessi.
2. L'Assemblea di Sezione:
 - a) elegge il Presidente della Sezione e i membri del Consiglio direttivo.
 - b) delibera su qualsiasi argomento associativo entro i limiti e le direttive dello Statuto.
3. L'Assemblea di Sezione è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente della Sezione di sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'Assemblea elegge il proprio Presidente e due scrutatori tra persone estranee al Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci e l'esame dell'attività svolta e da svolgere.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata per motivi di particolare importanza e urgenza per decisione del Presidente del Consiglio direttivo della Sezione o su richiesta scritta di un numero di soci, con diritto al voto, che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.
7. Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto al voto presenti.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Sono ammesse deleghe nel numero massimo di tre per ogni intervenuto avente diritto al voto.
10. Le elezioni delle cariche di cui alla lettera a) si effettuano con votazione segreta, a mezzo di schede che dovranno essere depositate in un'urna o, su richiesta dell'interessato, attraverso scheda elettorale inviata a domicilio dei soci con busta affrancata per la restituzione agli organi mittenti.
11. I due scrutatori dovranno effettuare lo spoglio delle schede e verbalizzare le risultanze dell'effettuato scrutinio.
12. Copia del verbale, sul quale devono essere indicati tutti i nominativi dei votati, deve essere inviato alla Presidenza nazionale ed al Consigliere nazionale competente.

Art. 17
(Presidente di sezione)

1. Il Presidente della Sezione rappresenta ufficialmente la Sezione, mantiene nei limiti della propria competenza territoriale ed in base alle direttive impartite dal Consigliere nazionale, e per le Sezioni all'estero, dal Presidente nazionale, contatti con le Autorità militari e civili e con gli Enti pubblici e privati, vigila sull'esatta applicazione delle norme statutarie, dirige, coordina e disciplina l'attività della Sezione, presiede il Consiglio direttivo del quale attua le deliberazioni, deferisce agli Organi competenti i soci colpevoli di infrazioni allo Statuto ed alle norme associative emanate dai competenti Organi sociali, ha la firma di qualsiasi atto o documento della Sezione della quale è amministratore, risponde del suo operato all'Assemblea di Sezione.
2. Il Presidente è tenuto a far mantenere aggiornato e ben visibile l'Albo dei soci distinti per categoria.
3. 11 Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Segretario dirige la Segreteria, tiene a cura l'archivio e ogni atto o documento della Sezione, tiene i libri dei verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e della Assemblea, è responsabile della stesura degli atti ufficiali della Sezione, svolge tutte le pratiche burocratiche che interessano la Sezione ed i soci di essa.

Art. 18

(Consiglio direttivo di sezione)

1. Il Consiglio direttivo di Sezione attua le deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e realizza le finalità dell'Associazione attraverso gli atti e le manifestazioni previsti dallo Statuto e dalle disposizioni dei superiori organi sociali.

2. Il Consiglio direttivo di Sezione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre a nove Consiglieri, sulla base del numero dei soci della Sezione e in base a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea di Sezione.

3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

4. Il Consiglio direttivo di Sezione:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- b) elegge tra i suoi membri un Vicepresidente ed il Presidente onorario di Sezione;
- c) nomina il Segretario della Sezione tra i Soci che possiedano sufficienti nozioni di questioni amministrative con il compito di tenere la contabilità della Sezione, di custodire i documenti relativi, il libro degli inventari e quello dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché per vigilare sull'esatta applicazione delle norme amministrative, certificare la posizione amministrativa dei Soci, controllare personalmente gli eventuali Soci che abbiano incombenze di carattere economico ed amministrativo nella Sezione;
- d) delibera sui provvedimenti disciplinari;
- e) affida, ove ne ravvisi l'opportunità, incarichi particolari a soci della Sezione, fissandone chiaramente attribuzioni e limiti di competenza.

5. In caso di decadenza per una qualsiasi ragione di un membro del Consiglio direttivo della Sezione, prima della cessazione del mandato triennale, gli subentra il socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Il subentrante rimane in carica fino alla data nella quale scadeva il mandato del suo predecessore.

6. In caso di decadenza anticipata del Vicepresidente, il Consiglio direttivo, dopo aver effettuato il subentro di cui al precedente comma, provvede alle elezioni alla carica vacante. Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla data nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

7. Qualora si verifichi la decadenza anticipata del Presidente e quando venga a decadere oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, si dovrà convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci onde procedere all'elezione del nuovo Presidente o del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 19

(Patrimonio e amministrazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai titoli, crediti e danaro contante della Presidenza nazionale e delle Sezioni;
- b) dal fondo sociale e relative rendite. Possono anche far parte del patrimonio eventuali beni immobili che comunque pervenissero in proprietà dell'Associazione.

2. Sia la Presidenza nazionale che le Sezioni devono tenere:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il conto cassa.

3. Ogni operazione deve risultare da titoli d'incasso e da mandati di pagamento. Poiché le Sezioni hanno autonomia amministrativa, la loro contabilità deve figurare nei bilanci dell'Associazione come Conti d'ordine.

Art. 20
(*Funzionamento*)

1. La Presidenza nazionale provvede al funzionamento interno del proprio Ufficio ed eventualmente alle altre esigenze:
 - a) con i versamenti effettuati dalle Sezioni;
 - b) eventuali contributi erogati dal Ministero della difesa;
 - c) con eventuali lasciti, donazioni o elargizioni disposti a favore dell'Associazione.
2. Le Sezioni provvedono al loro funzionamento:
 - a) con le quote sociali e con contributi volontari dei soci;
 - b) con eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, sottoscrizioni a loro favore;
 - c) con il ricavo di iniziative legalmente autorizzate quali raduni, manifestazioni;

Art. 21
(*Esercizio finanziario*)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 15 del mese di marzo di ogni anno i Presidenti di Sezione devono trasmettere al Consigliere nazionale e al Presidente nazionale (soltanto a questi le Sezioni all'Estero) una relazione sull'attività della Sezione ed i bilanci consuntivo e preventivo della Sezione stessa, approvati dall'Assemblea dei soci, nonché l'elenco delle cariche sociali e la situazione numerica degli iscritti distinti per qualifica e grado, situazione che va riferita al 31 dicembre dell'anno sociale trascorso.
3. Entro lo stesso termine devono inoltre rimettere alla Presidenza nazionale, quale contributo alle esigenze del suo funzionamento, il venti per cento sugli introiti che va però riferito all'anno solare in corso in caso di tesseramento centralizzato.
4. Il Presidente nazionale può concedere la riduzione al dieci per cento o l'esonero totale dal suddetto versamento a quelle Sezioni che, tramite i rispettivi Consiglieri nazionali, ne facciano richiesta per comprovate difficoltà finanziarie.
5. Entro il 31 del mese di marzo di ogni anno i Consiglieri nazionali trasmettono al Presidente nazionale una breve relazione sull'efficienza e la vitalità delle singole Sezioni dipendenti, nonché sull'attività da essi personalmente svolta nell'anno sociale concluso.
6. Il Presidente nazionale sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale entro il 10 maggio successivo allo scadere di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'anno trascorso.

Art. 22
(*Disciplina*)

1. I soci che violano le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione o che arrecano pregiudizio al buon nome della stessa sono passibili di provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze.
2. I provvedimenti disciplinari da applicare ai soci sono:
 - a) richiamo verbale fatto dal Presidente di Sezione;
 - b) richiamo verbale alla presenza del Consiglio direttivo di Sezione;
 - c) censura scritta;
 - d) censura solenne, da portare a conoscenza dei Soci della Sezione mediante affissione in sede per 30 giorni;
 - e) sospensione fino ad un anno da ogni forma di vita associativa;
 - f) espulsione dall'Associazione, che verrà pubblicata sull'organo di stampa dell'Associazione.
3. Le decisioni sui provvedimenti disciplinari sono di competenza:
 - a) del Consiglio direttivo di Sezione per provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c);
 - b) del Consigliere nazionale competente per territorio, su motivato parere del Consiglio direttivo di Sezione, per i provvedimenti di cui alla lettera d)

- c) del Presidente nazionale, per i provvedimenti di cui alle lettere e) ed f), previo parere non vincolante del Consigliere nazionale competente per territorio;
- d) del Presidente nazionale per i provvedimenti riguardanti i Presidenti di Sezione, anche su proposta del Consigliere nazionale competente per territorio;
- e) del Consiglio nazionale per i provvedimenti riguardanti i componenti del Consiglio nazionale. La decisione è inappellabile e dovrà essere presa in forma collegiale dal Consiglio nazionale riunito in seduta straordinaria.

Art. 23
(*Raduni*)

1. I raduni possono essere: nazionali, interregionali e regionali. Quelli nazionali e interregionali, non più di uno all'anno, devono tenersi, in linea di massima, in località di alto valore storico e possibilmente in date che abbiano un particolare significato. A fissare le modalità esecutive dei predetti raduni, designando località e date, è competente il Consiglio nazionale, mentre l'organizzazione, la direzione e la disciplina sono di competenza del Presidente nazionale.
2. I raduni regionali sono di competenza del rispettivo Consigliere nazionale, previa approvazione del Presidente nazionale.